

Carceri, debutta il reclamo al giudice di sorveglianza

Tutela contro le lesioni ai diritti fondamentali dei detenuti



Fabio Fiorentin

■ Il reclamo giurisdizionale (disciplinato dall'articolo 35-bis della legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario, introdotto dal Dl carceri 146/2013, convertito dalla legge 10/2014, in vigore dal 22 febbraio scorso) rappresenta un'assoluta novità nel panorama giuridico italiano e si rivolge alle persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento o a una condotta illegittima dell'amministrazione penitenziaria.

Il reclamo ha natura sussidiaria, nel senso che non è proponibile in relazione a posizioni soggettive che sorgono e si sviluppano nell'ambito di rapporti estranei all'esecuzione penale, i quali trovano protezione secondo le regole generali dettate dall'ordinamento (ad esempio, la tutela laburistica del detenuto); né a situazioni soggettive che vengono in considerazione nel momento applicativo degli istituti propri dell'esecuzione penitenziaria (come avviene in materia di benefici penitenziari). È anche esclusa la possibilità di ottenere, attraverso il reclamo, il risarcimento del danno subito, per il cui ristoro resta confermata la competenza del giudice civile.

Il reclamo giurisdizionale va presentato, direttamente dal de-

tenuto o tramite il suo avvocato, al **magistrato di sorveglianza** che ha giurisdizione sull'istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato. La procedura segue le disposizioni sul procedimento camerale (articoli 666 e 678 del Codice di procedura penale), con alcune varianti. Non è, infatti, previsto alcun termine di decadenza e il ricorso può essere proposto fino a che perdura la violazione del diritto. È previsto che il giudice non esamini il merito del reclamo nel caso di «manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del Codice di procedura penale»: dizione che pare comprendere tanto la carenza delle condizioni di ammissibilità formale previste dalla legge per la formulazione della domanda; quanto la manifesta insussistenza dei presupposti di merito per l'accoglimento della stessa.

Del procedimento è parte anche l'amministrazione interessata, che può comparire in udienza a mezzo dell'avvocatura dello Stato o di funzionario delegato. Le parti possono produrre memorie e documenti e chiedere l'assunzione di prove. Tuttavia, secondo l'articolo 185 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, il giudice assume le prove anche in via ufficiosa e svincolata da un'istanza di parte.

Se accoglie il reclamo, il magistrato ordina all'amministrazione interessata di porre rimedio al pregiudizio accertato (purché ancora attuale al momento della decisione) entro il termine stabilito nella decisione. Avverso il provvedimento - che ha effetto limitato alla fattispec-

cie oggetto del giudizio - è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. Nei confronti della pronuncia del tribunale è poi ammesso ricorso per Cassazione soltanto per violazione di legge, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza

del tribunale di sorveglianza.

Per assicurare l'effettività della decisione, è stata introdotta una speciale procedura di esecuzione dell'ordinanza non più soggetta a impugnazione, nel caso di inottemperanza dell'amministrazione soccombente. La procedura, attivata presso lo stesso magistrato che ha emesso il provvedimento rimasto non eseguito, è anch'essa regolata dagli articoli 666 e 678 del Codice di procedura penale e prevede che il giudice, se accerta l'inadempienza, ordina l'ottemperanza alla propria decisione, indicando le relative modalità e tempistica, tenuto conto del "piano attuativo" predisposto dall'amministrazione per dare esecuzione al provvedimento (e sempre che il programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto inciso); dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione dell'ordinanza rimasta ineseguita; nomina, se occorre, un commissario ad acta.

Il magistrato di sorveglianza conosce, altresì, tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, comprese quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge. In mancanza di una specifica indicazione normativa, il termine per l'impugnazione dovrebbe essere quello di 15 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale, in linea con quanto previsto dalla nuova disciplina per l'analogo ricorso avverso il provvedimento che definisce il procedimento di merito.

FOCUS



Così si contesta la sanzione

■ I detenuti e gli internati possono presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza anche contro i provvedimenti disciplinari. Il reclamo può riguardare le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolora.

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Secondo il Dl 146/2013, il giudice verifica la legittimità del provvedimento ma, nei casi più gravi, esamina anche il merito del reclamo. Se il magistrato di sorveglianza accoglie la richiesta, annulla il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA